

**Indirizzi operativi per la redazione dei piani di sicurezza (PSC-  
PSS-POS) con particolare riferimento alle grandi opere**

*Torino 30 settembre 2002*

## INDICE

Indice .....	2
SCHEDA DI RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI ABBREVIAZIONI USATE .....	3
INTRODUZIONE .....	4
AVVERTENZE PER IL CSP E GLI APPALTATORI.....	7
I SOGGETTI INDIVIDUATI DAL D.Lgs. 494/96 - LORO ADEMPIMENTI.....	8
Il Committente o il responsabile dei lavori (RL) .....	8
Il Responsabile unico del procedimento (RP) .....	12
Adempimenti del committente o del responsabile del procedimento.....	13
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (csp).....	14
Adempimenti del coordinatore della progettazione .....	15
Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (cse) .....	16
Datore di lavoro dell'impresa esecutrice.....	18
Adempimenti dell'appaltatore .....	18
Lavoratori autonomi .....	20
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) .....	21
DEFINIZIONI.....	22
I PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC).....	24
Principi generali .....	24
Contenuti minimi dei PSC.....	24
I PIANI DI SICUREZZA SOSTITUTIVI (PSS) .....	27
Principi generali .....	27
NOTE AI PSC E PSS .....	28
IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) .....	29
Principi generali .....	29
Contenuti minimi dei POS .....	29
ALLEGATO 1 .....	31
GRIGLIA DI INFORMAZIONI UTILI PER LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE DI IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI.....	31
Premessa.....	31
INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE DELLE IMPRESE .....	32

## SCHEDA DI RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI ABBREVIAZIONI USATE

(elenco in ordine alfabetico).

Abbreviazione	Descrizione dell'abbreviazione.
ASL	Azienda Sanitaria Locale.
ATI	Associazione Temporanea di Imprese
CC	Codice Civile
CCIAA	Camera di Commercio Industria e Artigianato
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
CSE	Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.
CSP	Coordinatore per la Progettazione.
D. Lgs.	Decreto Legislativo.
D.L.	Decreto Legge.
D.L.	Direttore Lavori
D.O.	Direttore Operativo
DL	Direttore dei lavori.
DM	Decreto Ministeriale.
DPC	Dispositivi di Protezione Collettiva.
DPI	Dispositivi di Protezione Individuali.
DPL	Direzione Provinciale del Lavoro
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica.
FT	Fascicolo Tecnico.
INAIL	Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro
INPS	Istituto Nazionale Previdenza Sociale
L.	Legge.
POS	Piano Operativo di Sicurezza.
PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento.
PSS	Piano Sostitutivo di Sicurezza
RL	Responsabile lavori
RLS	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
RLST	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
RP	Responsabile unico del Procedimento
RSPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
UG	Uomini Giorno

## INTRODUZIONE

Il presente elaborato ha prevalentemente lo scopo di fornire uno strumento di controllo e verifica sull'operato dei soggetti coinvolti nella sicurezza per la realizzazione di opere edili, al fine di poter puntualmente ottemperare all'obbligo, imposto dal legislatore, di attenersi alle misure generali di tutela per la sicurezza e salute dei lavoratori nelle scelte tecniche durante le varie fasi di progettazione, esecuzione e organizzazione delle operazioni di cantiere.

Gli atti sono strutturati in modo tale da poter essere utilizzati da tutti i soggetti interessati, sia ai fini progettuali, con la redazione dei documenti, sia in fase esecutiva, per la loro successiva gestione.

Il **Committente** è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Il committente ha facoltà di nominare il **Responsabile dei Lavori (RL)**: soggetto da lui incaricato, per quanto riguarda gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 494/96 e s.m.i., per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il **Responsabile unico del Procedimento (RP)**, ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modifiche e integrazioni.

Preliminarmente il **Responsabile del Procedimento/Responsabile dei lavori** dovrà effettuare la stima degli **Uomini-Giorno (UG)**, che permette di valutare la fascia entro cui si colloca l'opera da appaltare, rispetto ai parametri del D.Lgs. n.494/96, per l'obbligatorietà della predisposizione del PSC. Ciò può essere effettuato in modo analitico o con stima approssimata, come, ad esempio, da seguente formula:

$$UG = \frac{A \cdot B}{C}$$

dove:

- A = costo complessivo dell'opera rilevato dal computo metrico estimativo;
- B = incidenza presunta in percentuale dei costi della mano d'opera sul costo complessivo dell'opera (stima del progettista dell'opera - circa 40% per le opere tradizionali);
- C = costo medio di un Uomo – Giorno (circa 180-186 €/giorno, vedere stima Camera di Commercio).

Effettuata tale valutazione, contestualmente all'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva, nel caso in cui **le aziende appaltatrici siano più di una** e l'entità presunta del cantiere, in Uomini – Giorno, sia pari o superiore alle 200 unità oppure che sia prevista la presenza in cantiere di più imprese i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco è contenuto nell'allegato II del D.Lgs. 494/96, occorre procedere alla nomina del **Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)**.

Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, o qualora i lavori venissero eseguiti da un'unica **impresa** quale potrebbe essere per esempio un **Consorzio**, non si procederà alla nomina del CSP e del **Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)**, ma l'impresa esecutrice provvederà alla elaborazione del **Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS)** con le modalità indicate in questo elaborato.

**Affinché il Consorzio possa essere considerato un'unica impresa**, necessita verificare dall'atto costitutivo o dallo statuto: che sia individuabile il **datore di lavoro**, così come definito dal D.Lgs. 626/94 e che questi abbia assolto agli obblighi di cui all'art. 4 del medesimo decreto; che i dipendenti siano iscritti sui libri di paga e di matricola del consorzio e non delle consociate; che l'Ente abbia una sua posizione assicurativa presso i vari Istituti Previdenziali ed Assistenziali; che in definitiva lo scopo sia quello di **produrre il bene oggetto dell'appalto e non di effettuare un servizio** costituito dall'acquisizione dell'appalto, i cui lavori verranno poi condotti in autonomia funzionale e gestionale dalle consociate. In quest'ultimo caso si considereranno tante imprese quanto sono le consociate che concorrono all'esecuzione dell'opera. Quanto sopra può trovare applicazione anche nei confronti delle Società Consortili.

Nel caso in cui i lavori venissero eseguiti da una **Associazione Temporanea di Imprese (ATI)**, poiché i soggetti partecipanti conservano la loro autonomia, individualità ed organizzazione, si considereranno tante imprese quante sono le associate.

Per quanto riguarda invece la **Cooperazione tra Lavoratori Autonomi**, viene di seguito riportato il punto 2.12 della Circolare Regionale contenente le "Linee guida per la risoluzione di criticità emerse in fase di applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili" del 24.08.01.

*Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 494/96 sono da considerare lavoratori autonomi non soltanto gli artigiani senza soci o dipendenti, ma anche (e unicamente per le specifiche prestazioni rese operando da soli) i datori di lavoro e i soci - datori di lavoro delle società di persone che prestano individualmente attività lavorativa per conto della società stessa. E' da rilevare inoltre che la definizione di lavoratore autonomo data dal decreto in questione sembra escludere le attività professionali di servizio di cui all'art. 2222 C.C. in quanto non concorrono alla "diretta" realizzazione dell'opera, come sembra evincersi dagli obblighi imposti dall'art. 7, il quale prevede che tale attività sia esercitata in cantiere.*

*Da quanto sopra esposto si ritiene che nel momento in cui più lavoratori autonomi si raggruppano organizzandosi per meglio concorrere all'esecuzione dell'opera, si sia di fatto costituita una società i cui soci lavoratori perdono la propria autonomia, dovendo sottostare all'organizzazione societaria di cui ognuno di essi è diventato imprenditore, a norma dell'art. 2082 C.C. Nel contempo, essendo essi equiparati ai lavoratori subordinati, trovano applicazione fra l'altro le norme contenute nei DPR 547/55, 164/56, 303/56, e nei D.Lgs. 626/94 e 494/96. In sostanza il tipo di società che si viene a costituire appare equivalente a quella in nome collettivo i cui soci, non avendo conferito deleghe di rappresentanza, si assumono personalmente la responsabilità delle violazioni di legge eventualmente commesse anche in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, essendo ciascuno di essi il datore di lavoro degli altri soci.*

*Per quanto attiene l'applicazione del D.Lgs. 494/96 al caso in esame ed in particolare alle necessità che debbano essere nominati dal committente il coordinatore in fase di progettazione e successivamente di esecuzione dell'opera, si ritiene che tale obbligo sussista nel momento in cui in cantiere si prevede che opereranno, anche non contemporaneamente, più società di fatto ovvero imprese (vedi punto 2.11). Nel caso in cui poi i lavori venissero eseguiti da un'unica società di fatto costituita da lavoratori autonomi, questi dovranno attenersi al disposto dell'art. 9 e, tra l'altro, redigeranno il piano operativo di sicurezza.*

Può verificarsi il caso in cui sia stato redatto il PSC avendo ipotizzato la presenza in cantiere di più imprese, ipotesi non più realizzatasi a causa dell'aggiudicazione dell'appalto da parte di un consorzio che, organizzato in unica impresa nei modi precedentemente descritti, esegue l'intera opera. In questo caso il **PSC redatto dal coordinatore potrà essere assunto dall'appaltatore quale PSS ed integrato, per gli elementi mancanti, dal Piano Operativo di Sicurezza (POS).**

Nel caso invece che, avendo ipotizzato un'unica impresa esecutrice, vengano autorizzati subappalti successivamente all'aggiudicazione, **il RP / RL nominerà il CSE che provvederà alla redazione del PSC e del Fascicolo Tecnico (FT).**

**La designazione e nomina del Responsabile unico del Procedimento esonera il committente** dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi delegati (progettazione, esecuzione, controllo dell'esecuzione dell'opera), nonché dall'assolvimento degli altri compiti posti a carico del committente dagli articoli 3 e 11 D.Lgs. 494/96.

**La designazione del CSP e del CSE non esonera il Responsabile del Procedimento** dalle responsabilità connesse alla verifica che il CSP provveda a redigere il PSC ed il FT e che il CSE verifichi, con opportuni sopralluoghi in cantiere, l'applicazione del piano di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

## AVVERTENZE PER IL CSP E GLI APPALTATORI

I documenti di sicurezza (**PSC – PSS – POS – FT**) devono garantire i contenuti minimi riportati di seguito, evidenziando opportunamente, per facilità di lettura, i punti più importanti.

Le prescrizioni contenute nel presente documento non dovranno in alcun modo essere interpretate come limitative al processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori e non sollevano l'appaltatore ed i coordinatori dagli obblighi imposti dalla normativa vigente.

Il PSC potrà essere integrato su richiesta dell'Appaltatore, in conformità a quanto disposto al punto 5 art. 12, D.Lgs. n. 494/96.

Il **PSC** dovrà essere tenuto in cantiere e messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo di cantiere.

Il **PSC** dovrà essere illustrato e diffuso dal **CSE all'Appaltatore** e a tutti i soggetti interessati presenti in cantiere prima dell'inizio delle attività lavorative, compreso il personale della Direzione Lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani da parte dell'**Appaltatore** costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte del committente.

Oltre che responsabilità del **Committente / Responsabile dei Lavori / Responsabile del Procedimento**, è anche responsabilità dell'**Appaltatore** assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione o controllo, nonché il personale delle ditte subappaltatrici ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere, operino nel rispetto della normativa di igiene e sicurezza del lavoro e dei documenti di sicurezza specifici redatti per l'opera.

# I SOGGETTI INDIVIDUATI DAL D.Lgs. 494/96 - LORO ADEMPIMENTI

## IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI (RL)

Il **Committente** è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Tale soggetto deve essere una persona fisica in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili. All'interno delle persone giuridiche pubbliche è individuato nel soggetto legittimato alla firma del contratto d'appalto.

Il D.Lgs. 494/96, art. 2, lett. b) precisa che, nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Il Committente, sia nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, che nella fase di esecuzione della stessa e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del D.Lgs.626/1994, che si riporta integralmente:

Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

1. *valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;*
2. *eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo;*
3. *riduzione dei rischi alla fonte;*
4. *programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;*
5. *sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;*
6. *rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;*
7. *priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;*
8. *limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;*
9. *utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;*
10. *controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;*
11. *allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona;*
12. *misure igieniche;*
13. *misure di protezione collettiva ed individuale;*
14. *misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;*
15. *uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;*
16. *regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti;*
17. *informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;*
18. *istruzioni adeguate ai lavoratori.*



**In fase di progettazione il Committente individua le singole fasi lavorative e la relativa durata, al fine di permettere la pianificazione temporale in fase esecutiva, affinché tutto si svolga in condizioni di sicurezza.**

**Nella fase di progettazione dell'opera valuta attentamente i seguenti documenti:**

- 1. Il Piano di sicurezza e di coordinamento**
- 2. Il Fascicolo con le caratteristiche del cantiere**

Il Committente, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il CSP tra i soggetti abilitati previsti dall'art. 10 D.Lgs. 494/96, nei casi previsti dall'art. 3, comma 3 D.Lgs. 494/96.

Egli inoltre, prima dell'affidamento dei lavori, nei casi previsti dalla legge (art.3, comma 3 D.Lgs. 494/96) e tra i soggetti abilitati previsti dall'art. 10 D.Lgs. 494/96, designa il CSE. Tale obbligo si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi richieda l'intervento di almeno un'altra impresa. Lo stesso dicasi per i casi in cui siano già previste almeno due imprese, ma venga sottostimata l'entità del cantiere o non siano stati previsti rischi particolari, di cui all'allegato II D.Lgs 494/96.

Il Committente o il RL , anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa:

1. verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare (vedere allegato sulla verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese);
2. chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Il Committente o il RL, qualora in possesso dei requisiti (art. 10 D.Lgs. 494/96), può svolgere le funzioni sia di CSP, sia di CSE.

L'art. 11 del D.Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, pone a carico del Committente o, in sua vece, del RL, l'obbligo di segnalare agli Organi di Vigilanza territorialmente competenti l'apertura di un nuovo cantiere.

La notifica deve essere trasmessa "...prima dell'inizio dei lavori" e deve contenere le informazioni indicate nell'Allegato III del decreto citato. Non vanno ovviamente riportate le informazioni relative a obblighi non previsti, come ad esempio la nomina del coordinatore, quando non sia obbligatoria o qualora non sia stata ancora effettuata.

La notifica preliminare va inviata sia alla **Azienda Sanitaria Locale (ASL)** che alla **Direzione Provinciale del Lavoro (DPL)** territorialmente competenti.

In particolare la comunicazione alla ASL territoriale deve essere inviata al Servizio di Prevenzione e Sicurezza in Ambiente di Lavoro del territorio nel quale è ubicato il cantiere. In caso di variazioni degli elementi oggetto della notifica, vige l'obbligo di trasmettere notizia ai suddetti organi di vigilanza territorialmente competenti.

La designazione del RL esonera il Committente dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito.

Gli obblighi e le relative responsabilità trasferibili con **delega formale** dal Committente al RL, sono:

1. il coordinamento delle attività necessarie alla redazione del PSC e del FT;
2. l'effettuazione delle scelte tecniche e di progettazione nel rispetto dei principi generali di sicurezza, ex art. 3, D.Lgs. 626/94;
3. la pianificazione delle fasi di lavoro, individuando le fasi interferenti e la durata delle fasi stesse;
4. la designazione del CSP e del CSE;
5. la vigilanza sull'attività dei CSP e dei CSE;
6. la valutazione del PSC e del FT predisposti dal CSP;
7. l'assicurazione della messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del PSC;
8. la comunicazione alle imprese esecutrici del nominativo del CSP e del CSE e la verifica che i nominativi vengano riportati nel cartello di cantiere;
9. la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
10. la trasmissione della notifica preliminare all'organo sanitario competente (ASL) e alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL);
11. la richiesta alle imprese esecutrici di una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Inps, all'Inail e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

La designazione del CSP e del CSE non esonera il committente o il RL dalle responsabilità connesse alla verifica dei seguenti adempimenti:

1. Verificare che durante la progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il CSP provveda a:
  - redigere il PSC;
  - predisporre il FT contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori durante le opere di manutenzione successive dell'opera.
2. Verificare che durante la realizzazione dell'opera, il CSE provveda a:
  - verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'articolo 12 ex D.Lgs. 494/96 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Il committente, o il RL, deve quindi assicurarsi che il processo di sicurezza di cui al D.Lgs. 494/96 sia interamente espletato, verificando che i coordinatori adempiano i propri obblighi.

I committenti, o le persone che li rappresentano legittimamente, sono peraltro i soggetti che devono assumere decisioni in merito alle tipologie di appalti ammessi (scorporati o altro) e devono dare precise indicazioni (che sarebbe opportuno siano riportate sul PSC)

sulla natura delle opere o delle lavorazioni che possono essere affidate in subappalto alle imprese o ai lavoratori autonomi; stesse indicazioni devono essere date per le forniture ed i noli a caldo. Tali scelte hanno evidenti ricadute anche in termini di coordinamento e di sicurezza sul lavoro e, se fatte a tempo debito, consentono di strutturare ed organizzare in modo adeguato l'attività edile.

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RP)

La nomina del **Responsabile Unico del Procedimento (RP)** viene attuata in applicazione e con le modalità di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241.

Il DPR 554/99 all'art. 7 prevede che questa figura sia nominata dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico; qualora l'amministrazione accerti per qualsiasi motivo la mancanza nel proprio organico di tecnici adeguati, può essere assunto un tecnico abilitato per svolgere il ruolo di RP anche con contratto a tempo determinato. Qualora l'organico in servizio, ai sensi dell'art. 7, comma 5, L. 109/94, non consenta il reperimento dell'interezza delle adeguate competenze professionali relative, i compiti di supporto all'attività del RP possono essere affidati a singoli professionisti o associati.

Le funzioni e i compiti del RP, in quanto RL, sono previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 494/96: questi provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario anche in relazione alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. Egli è un tecnico (art. 7 comma 4 DPR 554/99) in possesso del titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a 5 anni.

Questa figura deve coordinare la propria azione sia con il direttore dei lavori che con il coordinatore per la sicurezza previsto dal D.Lgs. 494/96; essendo peraltro il RP l'unico soggetto responsabile delle fasi di progettazione e di esecuzione, ne deriva che il coordinamento coinvolge sia i CSP che i CSE.

Resta inteso che al RP rimangono anche le funzioni previste dall'art.6 della L. 241/90 in ordine a:

1. valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità dei requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
2. accertamento d'ufficio dei fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adottando ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria; in particolare può chiedere il rilascio e la rettifica di dichiarazioni o istanze errate o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
3. richiesta dell'indizione o, avendone la competenza, indizione delle conferenze di servizi di cui all'art. 14;
4. adozione, ove ne abbia la competenza, del provvedimento finale, ovvero trasmissione degli atti all'organo competente per l'adozione.

Deve provvedere altresì a nominare il CSP quando ricorrano i seguenti casi:

1. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, se l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 UG;
2. nei cantieri con presenza di più imprese i cui lavori comportino rischi particolari di cui all'elenco contenuto nell'allegato II del D.Lgs. n. 494/96.

## **ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO** (in sintesi)

- Incarico a RP
- Screening preliminare della durata dell'opera in UG
- Sondaggio geologico del sito
- Previsione della durata dei lavori
- Formalizzazione dell'incarico a CSP
- Formalizzazione dell'incarico a CSE
- Verifica della predisposizione del PSC, nonché del FT
- Inoltro del PSC alle imprese invitate a presentare l'offerta
- Verifica della predisposizione del POS
- Invio notifica preliminare nei casi previsti dalle disposizioni di legge
- Inoltro all'appaltatore di copia della notifica preliminare per l'affissione della stessa in cantiere
- Comunicazione alle imprese dei nominativi dei Coordinatori

### **Richiesta alle imprese esecutrici delle:**

- Iscrizione alla CCIAA
- Indicazioni del CCNL applicato
- Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle casse edili.
- Verifica sulla messa a disposizione, da parte degli appaltatori del PSC e POS al **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)** dell'azienda ed al **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)**.

## IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP)

Il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato CSP, è una figura professionale abilitata da apposito corso di formazione, nominata dal committente o dal RL o dal RP per assolvere i compiti di progettazione e pianificazione delle misure di sicurezza sin dalla fase di progettazione dell'opera.

Collabora con il progettista ai fini dell'integrazione tra scelte progettuali, impostazione del cantiere e scelte che riguardano la salute e la sicurezza del lavoro nelle fasi di esecuzione dell'opera e nell'uso e nella manutenzione della stessa.

Durante la progettazione dell'opera il Coordinatore deve redigere i documenti inerenti la pianificazione della sicurezza della stessa:

1. il **PSC** conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 494/96, sue modifiche ed integrazioni, e dall'art. 41 del DPR 554/99.
2. il **FT**, art. 4 comma 1 lett. b del D.Lgs. 494/96 contenente le informazioni utili affinché, a partire dalla consegna dell'opera, sia possibile eseguire in sicurezza le operazioni di ordinaria e di straordinaria manutenzione, tenendo presente inoltre che l'art. 16 comma 5 della "Merloni ter" prescrive la necessità di redazione, in fase di progettazione esecutiva, di un piano di manutenzione dell'opera. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 528/99, ovvero dal 18 aprile 2000, verrà adottato un Decreto Ministeriale in cui si definiranno i contenuti del FT.

Il FT non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui alla L. 5 agosto 1978 n. 457 art. 31, lettera a.

La manutenzione ordinaria è sostanzialmente rivolta a mantenere in efficienza gli edifici. Consiste, quindi, in interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici senza alterarne i caratteri originari né aggiungere nuovi elementi. Sono altresì di manutenzione ordinaria la sostituzione e l'adeguamento degli impianti tecnici esistenti, purché ciò non comporti modificazioni delle strutture o dell'organismo edilizio ovvero la realizzazione di nuovi locali, se non quelli eventualmente necessari per ospitare gli impianti stessi.

### **Gli adempimenti del Committente e dei Coordinatori in merito al FT**

Il FT, come prevede la norma, deve essere predisposto dal CSP che lo consegnerà unitamente al PSC, al Committente.

I due documenti verranno successivamente trasmessi dal Committente al CSE. Ad avvenuta trasmissione il CSE potrà operare eseguendo ed adeguando il PSC alla realizzazione dell'opera completando il FT.

Ad ultimazione dei lavori il Coordinatore dovrà consegnare al Committente il FT che lo conserverà e che dovrà seguire la proprietà ovvero in caso di cambio di proprietà il FT dovrà essere consegnato al nuovo proprietario.

Negli anni successivi, qualora il nuovo committente intenda effettuare opere di ristrutturazione, modifiche o rifacimenti, il FT già compilato dovrà essere consegnato al nuovo CSP che dovrà prenderlo in considerazione per le opere inerenti la sicurezza.

## **ADEMPIMENTI DEL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE**

(In sintesi)

- Redazione del PSC con i contenuti essenziali previsti in questo elaborato
- Redazione del FT

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE)

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato CSE, è il soggetto incaricato, dal Committente o dal RL, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 494/96.

Il Coordinatore, in base all'art. 5 comma 1 lettere a), b), e), f) ha l'obbligo di:

1. verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 494/96 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
2. verificare l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 494/96, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
3. adeguare il PSC e il FT, come da articolo 5, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
4. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
5. verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
6. segnalare al committente o al RL, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del PSC di cui all'articolo 12, proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il RL non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il CSE provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL ed alla DPL territorialmente competenti;
7. sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o più imprese il CSE, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1 dell'art. 5 D.Lgs. 494/96, redige il PSC e predispone il FT, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

Il CSE attua i provvedimenti relativi alla sicurezza del cantiere attraverso le seguenti azioni:

1. compilazione del modello di verifica periodica sull'applicazione del PSC e del POS e comunicazione delle conseguenti prescrizioni;
2. coordinamento delle fasi di lavoro (adeguandole alla realtà del cantiere tramite un sintetico ma dettagliato programma periodico di aggiornamento del PSC) ed eventuale richiesta di adeguamento del POS nei confronti dell'appaltatore;
3. accertamento che le disposizioni previste nei piani e/o impartite vengano eseguite dalle ditte;



4. proposta al committente della sospensione dei lavori, dell'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o della risoluzione del contratto;
5. sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente;
6. organizzazione di riunioni periodiche con i datori di lavoro delle imprese presenti in cantiere e con i lavoratori autonomi allo scopo di:
  - concordare le successive fasi dei lavori per individuare eventuali interferenze e prevedere opportune misure di prevenzione e protezione;
  - assicurarsi che i datori di lavoro consultino preventivamente i RLS, prima di accettare formalmente il PSC, e sulle modifiche significative da apportare allo stesso (art 14 D.Lgs. 494/96);
  - verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  - assicurarsi che i datori di lavoro informino i lavoratori sulle modifiche apportate al programma dei lavori. Le proposte di modifica al PSC non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Il CSE non può coincidere con il datore di lavoro dell'impresa esecutrice.

Il DPR 21 dicembre 1999 n. 554 all'art. 127 prevede che *"le funzioni di coordinatore per l'esecuzione sono svolte dal Direttore Lavori"*.

Nell'eventualità che il **Direttore dei Lavori (DL)** sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un **Direttore Operativo (DO)**, avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.

Ne consegue che la funzione di CSE può essere assunta, secondo i casi, dal DL o dal DO.

## **ADEMPIMENTI DEL COORDINATORE DELL' ESECUZIONE DEI LAVORI**

(In sintesi)

- Presa visione del PSC.
- Presa visione del FT.
- Verifica l'idoneità del POS.
- Azioni di coordinamento e controllo per l'applicazione del PSC, del POS ed eventuali contestazioni scritte alle imprese esecutrici.
- Adeguamento, ove necessita, del PSC.
- Adeguamento, ove necessita, del FT.
- Informazione e coordinamento delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
- Verifica l'affissione nel cantiere della copia della notifica preliminare inviata alla ASL e alla DPL territorialmente competenti.
- Verifica la presenza di regolare cartello di cantiere con le indicazioni previste dai disposti legislativi.
- Verifica l'attuazione degli accordi tra le parti sociali finalizzati al coordinamento dei RLS.
- Sospendere i lavori e fare comunicazioni scritte al Committente, all'Appaltatore e all'Autorità Competente.

## **DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTRICE**

Il D.Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, prevede, oltre all'osservanza delle misure generali di tutela, una serie di obblighi dei datori di lavoro e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, dei dirigenti e preposti che dirigono e sovrintendono le attività delle imprese stesse.

Essi sono:

### **Misure generali di tutela**

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 626/94 e curano in particolare, ciascuno per la parte di competenza, i seguenti punti:

1. il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità
2. la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
3. le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
4. la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori (come previsto dal D.Lgs. 359/99);
5. la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
6. l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, del cronoprogramma, cioè della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
7. la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
8. le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

### **Obblighi dei datori di lavoro**

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa anche familiare o con meno di dieci addetti:

- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il RL;
- curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- redigono il POS da intendere come piano complementare e di dettaglio del PSC.

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 626 del 1994.

### **ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE**

(in sintesi)

- Rispetto della normativa di sicurezza e di quanto specificato nei piani.
- Presa visione del PSC.
- Presa visione del FT.

- Predisposizione del POS con gli elementi essenziali previsti da questo documento prima dell'inizio dei lavori art. 31 legge 109/1994 modificata dalla legge 415/1998, nonché dal D.Lgs. 494/1996 sue modifiche e integrazione.
- Messa a disposizione del PSC e del POS nei confronti del: RLS dell'azienda e del RLST .
- Presa visione dei costi previsti dal PSC.
- Proposte di integrazione da parte degli appaltatori al PSC, senza modifica o adeguamento dei prezzi pattuiti.
- Prequalificazione delle imprese di subappalto e/o di subfornitura art. 7 D.Lgs. 626/1994.
- Informazione delle imprese di subappalto e/o di subfornitura sui rischi presenti in cantiere.
- Affissione nel luogo di lavoro della Notifica Preliminare.
- Esposizione nel cartello di cantiere dei nomi dei Coordinatori e dell'eventuale RL.

## LAVORATORI AUTONOMI

La definizione del D.Lgs. 494/96 è chiara: **è lavoratore autonomo la “persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”**.

Si fa presente quindi che anche il datore di lavoro che opera in cantiere è da considerarsi lavoratore autonomo limitatamente alla propria prestazione lavorativa svolta, per tutta la durata del cantiere, senza la collaborazione di alcuno. Tale figura assumerà anche la funzione di datore di lavoro nel momento in cui opererà anche per un unico evento, con la collaborazione di altri. In tal caso sarà naturalmente tenuto, prima della esecuzione di qualsiasi lavoro, alla redazione del POS, che dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione da parte del CSE.

Riguardo al lavoratore autonomo “puro” (che non sia cioè anche datore di lavoro) si ritiene che egli debba essere in grado di svolgere autonomamente il proprio lavoro, con la piena libertà di decisione sulle modalità con cui operare nell’ambito però delle indicazioni contenute nel PSC e nel POS dell’impresa per la quale eventualmente opera come subappaltatore, fornitore in opera o noleggiatore a caldo, - ex art. 12 comma 3 del D.Lgs. 494/96, nonché quelle fornite dal CSE o dal datore di lavoro dell’impresa per cui opera ex art. 7 D.Lgs. 494/96 ed art. 7 D.Lgs. 626/94; utilizzando attrezzature di lavoro e DPI secondo quanto previsto dal D.Lgs. 626/94, richiamato dall’art. 7 del D.Lgs. 494/96 e svolgendo la lavorazione senza “l’aiuto” di nessuno. In realtà sono ben pochi i lavori eseguibili da una sola persona.

E’ invece frequente il caso in cui, dietro una facciata di formale pluralità di “lavoratori autonomi”, si celi un’effettiva situazione di rapporti di subordinazione fra chi da ordini e chi li esegue, fra anziani e giovani, fra esperti ed “apprendisti”, fra padri e figli, ecc.

Nei casi suddetti si instaurano di fatto situazioni anomale, che i CSE dell’opera dovranno “rifiutare” e che gli operatori di vigilanza dovranno perseguire.

I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:

1. Utilizzano le attrezzature di lavoro secondo le disposizioni del titolo III del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, curando la manutenzione periodica delle stesse e assicurandone la conformità alle norme vigenti;
2. Utilizzano i **dispositivi di protezione individuale (DPI)** in conformità alle disposizioni del titolo IV del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, tenendo conto dell’ergonomia lavorativa ed adattandoli secondo le necessità;
3. Si adeguano alle indicazioni fornite dal CSE.

## **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)**

I singoli Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), anche nello spirito delle attribuzioni di quanto previsto all'art.19 del D.Lgs.626/94, ed ai sensi degli artt. 12 e 14, D.Lgs. 494/96, **vengono consultati ed informati sui contenuti dei PSC e dei POS, nonché sulle specifiche misure di protezione e prevenzione da adottare durante l'esecuzione dei lavori. I testi dei piani verranno consegnati agli RLS entro 10 giorni dall'inizio dei lavori.**

Le osservazioni in merito andranno sottoposte al datore di lavoro che proporrà al CSE eventuali integrazioni al PSC come previsto al comma 5 dell'art.12.

In coerenza con le direttive emanate dai Ministeri del Lavoro e della Sanità insieme alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in attuazione della "Carta 2000" del dicembre 1999, occorre far sì che l'intervento pubblico in materia di sicurezza sul lavoro assuma un maggiore contenuto partecipativo delle componenti sociali. Ne deriva la necessità del coinvolgimento, sia prima che durante il sopralluogo ispettivo, degli RLS.

Tali rappresentanti devono essere resi partecipi anche delle irregolarità riscontrate, tramite consegna della copia del verbale di ispezione opportunamente depurato degli aspetti strettamente penali e di ciò che riguarda di aspetti coperti da segreto industriale.

## DEFINIZIONI

<b>Compendio dei diversi documenti e di definizioni richiamati nel D.Lgs. 494/96 e sul presente documento</b>	
<b>1. Piano di sicurezza e coordinamento</b>	Piano che il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione predispone con l'intento di andare ad individuare, analizzare e valutare i rischi, elaborandone le rispettive procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi...)
<b>2. Documento di valutazione dei rischi art 4 D.Lgs. 626/94 (non relativo ad attività di cantiere)</b>	Documento che il Datore di lavoro redige in riferimento art 4 D.Lgs. 626/94 relativamente alla propria impresa, contenente le seguenti parti: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) Individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione di cui alla lettera a; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
<b>3. Piano Operativo di Sicurezza</b>	Documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento alle singole fasi del cantiere interessato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 19 sett. 1994 nr. 626..
<b>4. Piano di sicurezza sostitutivo</b>	Documento redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario quando non è previsto il PSC, contenente gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza, ma valutazione degli "oneri". Sostituisce il PSC e POS (della impresa appaltatrice o concessionaria, non dei subappaltatori o di altre imprese operanti in fasi successive nel lotto).
<b>5. Opera Edile</b>	L'insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche
<b>6. Cantiere edile</b>	Il luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile ( All. I D.Lgs. 494/96.)
<b>7. Scelte progettuali ed organizzative in materia di sicurezza</b>	L'insieme delle scelte effettuate in fase di progettazione dal coordinatore per la progettazione in collaborazione con il progettista dell'opera, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi lavorativi. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori

<b>8. Procedure</b>	Le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione
<b>9. Prescrizioni operative</b>	Le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare
<b>10. Misure preventive e protettive</b>	Gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e i servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio infortunio e a tutelare la loro salute
<b>11. Apprestamenti di sicurezza</b>	Le opere provvisorie necessarie ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; gli apprestamenti comprendono: ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, servizi igienico assistenziali, infermeria, recinzioni di cantieri, ecc....
<b>12. Infrastrutture</b>	Le infrastrutture comprendono: viabilità di cantieri per i mezzi, percorsi pedonali, aree di deposito di materiali, attrezzature e rifiuti, ecc...
<b>13. Attrezzature</b>	Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; esse comprendono, centrali di impianto di betonaggio, betoniere, gru, autogru, argani, elevatori, ascensori e montacarichi, macchine movimento terra, seghe circolari, piegaferrì, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e protezione dalle scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti evacuazione fumi, impianti di adduzione acqua gas e energia, impianti fognari, ecc....
<b>14. I mezzi e i servizi di protezione collettiva</b>	Comprendono: apprestamenti, segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici e luminosi, attrezzature di primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione dell'emergenza, ecc...
<b>15. Cronoprogramma</b>	Programma dei lavori in cui sono indicate in base alla complessità dell'opera le lavorazioni, le fasi e sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata
<b>16. Costi della sicurezza</b>	I costi indicati all'art. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. nonché gli oneri indicati all'art. 31 L. 109/94 e s.m.i.
<b>17. Rischi specifici di mansione per la sicurezza e la salute dei lavoratori</b>	I rischi direttamente connessi ad una determinata mansione effettuata da lavoratori specificamente individuati (es. i rischi legati a macchine o attrezzature in uso o in manutenzione, lavorazioni particolari, attività non usuali, sostanze nocive).

# I PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

## PRINCIPI GENERALI

Per un corretto approccio alla pianificazione della sicurezza, il CSP deve interagire col progettista per rendere l'opera e le relative procedure di costruzione i più sicuri possibili.

Il PSC è il documento attuativo delle scelte progettuali effettuate in materia di sicurezza, applicate in conformità alle indicazioni dell'art. 3 del D.Lgs. 626/94.

Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere o per ogni opera indipendentemente da eventuali frazionamenti nel tempo, di natura dei lavori o di imprese esecutrici.

Il PSC è un documento redatto in linguaggio accessibile ai tecnici delle imprese ed ai lavoratori subordinati ed autonomi; peraltro esso sarà strutturato e utilizzato per l'effettuazione delle riunioni di coordinamento fra imprese, per la consultazione dei RLS e per l'effettuazione della formazione specifica dei lavoratori addetti alla realizzazione dell'opera.

## CONTENUTI MINIMI DEI PSC

### A. Identificazione e descrizione dell'opera comprendente:

- natura dell'opera;
- indirizzo del cantiere;
- destinazione urbanistica dell'area di realizzazione dell'opera;
- descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
- tavole esplicative di progetto relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria, un profilo altimetrico, una sezione significativa ed una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno. Tali elaborati, per casi di particolare complessità saranno riferite a significativi stati di avanzamento dell'opera.

### B. Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza e delle imprese:

- identificazione del committente e della persona fisica titolare di tale funzione;
- identificazione e recapiti del RL e del RP;
- identificazione e recapito del CSP;
- identificazione e recapito del CSE;
- nominativi e recapiti dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (dati inseriti dal CSE appena noti e comunque prima dell'inizio dei lavori ad essi assegnati);
- indicazioni generali circa natura delle opere e lavorazioni affidabili in subappalto a imprese o lavoratori autonomi comprese le forniture ed i noli.



### **C. Analisi preliminare articolata nei seguenti punti:**

- esplicitazione dei criteri adottati per la individuazione, analisi e valutazione dei rischi;
- individuazione, analisi e valutazione dei rischi con particolare riferimento a: falde, fossati, alvei fluviali, alberi, manufatti interferenti o su cui intervenire, infrastrutture (strade, ferrovie, aeroporti ...), edifici con particolari esigenze di tutela (scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni ...), linee aeree o sotterranee di servizi, altri cantieri, insediamenti produttivi, viabilità rumore, polveri, fibre, fumi, vapori, gas, odori o inquinanti aerodispersi, caduta di materiale dall'alto ed eventuali altri elementi/situazioni che possano comportare condizioni di nocività o rischio in conseguenza dell'attività intrapresa, visti anche gli indirizzi operativi di dettaglio per le particolarità dell'area in oggetto.

Tali valutazioni verranno riferite quantomeno:

1. alle caratteristiche specifiche dell'area del cantiere (fattori esterni che comportano rischi per il cantiere e rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante);
2. all'organizzazione del cantiere;
3. alle lavorazioni ed alle loro interferenze;

### **D. Definizione delle scelte progettuali ed organizzative, delle misure preventive e protettive, delle misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi connessi all'attività di lavoro, per quanto concerne:**

- l'area di cantiere, in riferimento ai rischi di cui al punto C1 (elaborazione di tavole e disegni tecnici esplicativi);
- l'organizzazione di cantiere, in riferimento ai rischi di cui al punto C2 (redigendo tavole e disegni esplicativi);
- la considerazione almeno dei seguenti elementi: aree di rispetto, recinzione con accessi e segnalazioni, servizi igienico assistenziali, viabilità di cantiere e modalità di accesso dei mezzi di fornitura materiali, impianti di alimentazione e reti di elettricità acqua, gas ed energia, impianti di terra e protezione dalle scariche atmosferiche, dislocazione degli impianti ed attrezzature fisse di cantiere, delle zone di carico e scarico, delle zone di deposito attrezzature e stoccaggio materiali e rifiuti, delle eventuali zone di deposito di materiali con pericolo di incendio o esplosione, caratteristiche basilari di impianti macchine ed attrezzature, criteri di verifica e manutenzione, criteri generali per la formulazione delle procedure interne di azienda,...

### **E. Analisi delle lavorazioni:**

tale parte deve essere esplicitata suddividendo l'esecuzione dell'opera nelle singole fasi di lavoro del cantiere in oggetto e, quando la complessità lo richiede, in sottofasi di lavoro, evitando le generalizzazioni non coerenti con i casi in esame :

- per ogni fase / sottofase devono risultare compiutamente analizzati e gestiti i rischi connessi, con specifica attenzione a quelli comportanti potenziali infortuni (seppellimento, annegamento, caduta dall'alto di persone e materiali, investimento di veicoli in area di cantiere, elettrocuzione, stabilità della pareti degli scavi e/o della volta per i lavori in galleria, rischi di incendio ed esplosione connessi con demolizioni o manutenzioni estese) e/o malattie professionali dovute a rumore, inquinamento dell'aria, in particolare nel caso di presenza di inquinanti ad alta criticità comfort e stress termico, ecc.;
- per ogni fase / sottofase e per ogni elemento di rischio, vanno indicate le scelte progettuali e/o organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi lavorativi. Ove necessario vanno redatte tavole, disegni tecnici, schizzi esplicativi. Vanno altresì indicate le misure di coordinamento necessarie ad attuare quanto detto sopra.

Analisi e gestione delle interferenze fra le lavorazioni: le interferenze devono essere evidenziate con la predisposizione e l'analisi del cronoprogramma integrato con qualsiasi altro strumento utile per una corretta gestione spazio / temporale delle lavorazioni:

- il CSP indica nel PSC le misure atte ad eliminare i rischi derivanti da interferenze, le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interessate e le modalità di verifica delle prescrizioni;
- il CSE verifica la compatibilità del PSC con l'andamento dei lavori, aggiornandolo ove necessario e ponendo particolare attenzione alla eventuale revisione del cronoprogramma.

La durata delle lavorazioni, divisa per fasi e sottofasi di lavoro, deve essere esplicitata dal cronoprogramma dei lavori. Ove necessario saranno chiarite, indicandone i relativi criteri di gestione, le presenze delle singole imprese esecutrici addette alle attività di fase / sottofase e, qualora permangano rischi derivanti da interferenze questi dovranno essere evidenziati ed affrontati in altro modo. Completa il cronoprogramma la stima dell'entità presunta del cantiere espressa in UG.

**F. Definizione delle misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva e dei mezzi logistici.**

Tale uso non deve essere casuale, ma derivante da una pianificazione dei lavori legata alla sicurezza e deve essere regolamentato indicando:

- i responsabili della predisposizione di attrezzature, mezzi, servizi, procedure, etc. ;
- i periodi di uso comune;
- le modalità e i vincoli degli altri lavoratori che usufruiscono delle attrezzature;
- le modalità di verifica nel tempo e le relative responsabilità

**G. Definizione delle procedure complementari e di dettaglio al PSC, in relazione alla complessità dell'opera ed alle autonome scelte di pertinenza delle singole imprese esecutrici, che dovranno essere esplicitate nei rispettivi POS.**

- H. Definizione delle modalità organizzative per la cooperazione ed il coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra datori di lavoro compresi i lavoratori autonomi.**
- I. Specificazione delle modalità organizzative ed operative per procedure relative all'antincendio, al pronto soccorso e per la gestione delle emergenze, comprendendo l'individuazione e i recapiti delle figure interessate e dei soggetti da allertare in caso di emergenza.**
- J. Stima dei costi per la sicurezza.**

Vanno stimati per tutta la durata del cantiere i costi:

- degli apprestamenti previsti dal PSC;
- dei DPI previsti dal PSC per particolari lavorazioni o interferenze;
- degli impianti di terra, di protezione dalle scariche atmosferiche, degli impianti antincendio ed evacuazione dei fumi;
- dei dispositivi, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- delle misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo possibile i rischi derivanti da interferenze e degli eventuali interventi per sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni interferenti;
- delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dovrà essere congrua, analitica (per voci singole a corpo o a misura), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su preziario / listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o su elenchi prezzi delle misure di sicurezza del committente. Nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o disponibile si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il costo di utilizzo per il cantiere considerato, che comprende, quando applicabile, la fornitura, la posa in opera, l'assistenza, l'ammortamento e la successiva rimozione e l'eventuale manutenzione per il mantenimento.

I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Il direttore dei lavori, sentito il CSE, liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza.

## **I PIANI DI SICUREZZA SOSTITUTIVI (PSS)**

### **PRINCIPI GENERALI**

Il PSS, redatto dall'appaltatore o dal concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC, riportando gli oneri della sicurezza evidenziati nei bandi delle gare.  
Il PSS è peraltro integrato con gli elementi del POS.

## NOTE AI PSC E PSS

1. Il PSC e/o il PSS deve comprendere i contenuti minimi di cui al presente documento, indicando la natura delle misure preventive e protettive da attuare con le relative procedure operative. Ove l'applicazione di tali misure comporti adattamenti o modifiche delle procedure lavorative e/o della messa in opera, ritenute ordinarie dalle imprese, il PSC e/o il PSS dovrà dettagliarne la natura, le procedure e le modalità attuative.
2. Per evitare "appesantimenti", non è invece richiesto che il PSC entri nel merito delle informazioni di sicurezza di tipo generale che, ai sensi della vigente normativa, devono già essere patrimonio delle singole imprese e delle figure professionali impegnate nella realizzazione dell'opera (es. requisiti di macchine ed attrezzature, procedure di lavoro ordinarie, modalità di realizzazione di apprestamenti di sicurezza di normale attuazione, modalità di utilizzo di attrezzature e macchinari dell'impresa, modalità di utilizzo dei DPI, norme di prevenzione incendi, di pronto soccorso ecc.). Di ciò è opportuno dare atto sul PSC stesso.
3. Il PSC, per opere di particolare estensione o complessità, comprenderà anche una parte di inquadramento generale dell'opera rispetto all'ambiente circostante "es. piano d'inquadramento d'area", così come per le lavorazioni particolari verranno redatti singoli documenti di approfondimento "es. piano particolareggiato per wbs ...."
4. Al fine di garantire uniformità e facilità di lettura dei POS che verranno successivamente presentati dalla ditte esecutrici, il PSC indicherà i contenuti minimi dei POS e le eventuali altre informazioni aggiuntive che il CSP ritenesse utili per la programmazione della realizzazione delle opere in sicurezza (compresi i criteri generali per la formulazione delle procedure operative aziendali). Il POS, previa verifica del CSE, dovrà essere approvato dal Committente / RL prima dell'inizio dei lavori stessi.

# IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

## PRINCIPI GENERALI

Il POS è un documento redatto da ogni datore di lavoro di ogni impresa esecutrice in riferimento al singolo cantiere interessato ed inerente le lavorazioni di pertinenza dell'impresa stessa.

Il POS dei subappaltatori viene consegnato al CSE direttamente o per tramite dell'impresa appaltante.

## CONTENUTI MINIMI DEI POS

1. Copia della documentazione e dichiarazioni di cui art. 3, comma 8, lettera b, del D.Lgs. 494/96 (Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, dichiarazione del contratto di lavoro applicato, dichiarazione del rispetto degli obblighi previdenziali ed assicurativi).
2. Dati dell'impresa esecutrice:
  - nominativo del datore di lavoro, indirizzi e telefono della sede legale e degli uffici di cantiere;
  - specifica attività svolta dall'impresa;
  - nominativi degli addetti al pronto soccorso, alle emergenze e procedure che ne garantiscono la presenza in cantiere;
  - nominativi del RLS (o RLST);
  - nominativi dei medici competenti;
  - nominativi del RSPP;
  - nominativi dei dirigenti e preposti (direttore tecnico di cantiere, capo cantiere, assistente di cantiere, capo squadra, ...);
  - numero e qualifiche dei lavoratori che dovranno essere dotati di specifico documento di identificazione (tipo Badge) con indicate l'impresa di appartenenza, l'identità e la fotografia del lavoratore.
3. Specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo.
4. Descrizione delle attività di cantiere, delle modalità organizzative dello stesso e dei turni di lavoro.
5. Elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote, delle attrezzature e di altre opere provvisorie, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere, con descrizione per ognuna del livello di sicurezza raggiunto (marchio CE, verifica di rispondenza alle norme) e libretto del ponteggio, delle macchine ecc.
6. L'elenco delle sostanze e preparati pericolosi presenti in cantiere con relative valutazioni redatte ai sensi del D. Lgs. 25 / 2002.
7. Modalità di esecuzione ed esito delle valutazioni in merito a concentrazioni di particolati aerodispersi e di gas di origine naturale oppure indotti dalle lavorazioni, nel caso di criticità riconosciute legate all'area interessata.
8. Modalità di esecuzione ed esito della valutazione del rumore.
9. Individuazione delle misure preventive e protettive, integrative e di dettaglio rispetto a quelle indicate nel PSC, relative ai rischi connessi alle specifiche lavorazioni svolte in cantiere. Devono essere quindi considerate le fasi lavorative con le quali opera la

ditta, esplicitandone i dettagli relativi all'adozione delle misure di sicurezza, per eliminare o comunque minimizzare i rischi di mansione inerenti le procedure di lavoro ordinarie, le modalità di realizzazione di apprestamenti di sicurezza di normale attuazione, le modalità di utilizzo di attrezzature e macchinari dell'impresa, le modalità di utilizzo dei DPI, i livelli di formazione ed aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza.

10. Procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC.
11. Criteri di scelta, caratteristiche e gestione dei DPI forniti ai lavoratori.
12. Documentazione su formazione ed informazione fornita ai lavoratori occupati in cantiere.

# ALLEGATO 1

## GRIGLIA DI INFORMAZIONI UTILI PER LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DI IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI

### PREMESSA

L'art. 3 comma 8 del D.Lgs. 494/96 ,così come modificato dal D.Lgs. 528/99, richiede che il committente verifichi l'idoneità tecnico professionale dei soggetti che intervengono nella realizzazione dell'opera o della prestazione affidata. Tale articolo impone quindi al committente o, quando nominato, al responsabile dei lavori , di richiedere alle imprese esecutrici:

1. l'iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, quale verifica della idoneità tecnico-professionale (delle imprese, anche nel caso di affidamento ad impresa singola e dei lavoratori autonomi) eventualmente dimostrabile con altri mezzi/documenti supplementari
2. l'indicazione dei contratti collettivi di lavoro CCNL applicati ai dipendenti
3. la dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti vigenti, corredata da estremi delle denunce presentate ad INPS, INAIL, Casse Edili, nonché dalla dichiarazione dell'organico medio annuo, disitinto per qualifica.

Tuttavia sia le disposizioni contenute nell'art. 3 comma 8 del D.Lgs. 494/96, sia le disposizioni relative alla qualificazione delle imprese che partecipano ad appalti pubblici (D.P.R. 34/2000) non sono sufficienti da soli a descrivere l'impegno profuso dall'impresa per la prevenzione e la protezione dei rischi. Considerato che la L. n.327 del 7.11.2000 prevede che costituisca requisito di qualificazione ulteriore dell'impresa, anche l'avvenuto adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, si dovranno pertanto richiedere sia prove concrete dell'assolvimento degli obblighi di legge che ulteriori informazioni inerenti l'organizzazione delle imprese in generale.

La modificata concezione di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, già introdotta proprio dall'art.7 D.Lgs. 626/94 (datore di lavoro committente), intesa non più come sola applicazione di norme bensì come acquisizione di capacità organizzative e gestionali per la programmazione della prevenzione in azienda, fa sì che anche l'interpretazione del concetto di requisito tecnico professionale sia attualizzato e reso più consono alle esigenze introdotte dal decreto 494/96. Sull'accertamento della capacità da parte dell'appaltatore di eseguire l'opera richiesta garantendo la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati a svolgere l'opera, la Regione Piemonte aveva già dato indicazioni con la lettera circolare n.4399 del 25.6.1997 punto 1, successivamente ripresa al punto 2.3 delle *"Linee guida regionali per la risoluzione di criticità emerse in fase di applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili"* pubblicate nell'agosto 2001.

Pertanto la capacità di valutare i rischi e di individuare le misure di protezione in relazione all'opera da eseguire, è da considerarsi come requisito tecnico professionale che la ditta esecutrice deve possedere. Questa valutazione deve avere per oggetto il censimento dei rischi, l'esame e la definizione delle misure di sicurezza relative, l'organizzazione del lavoro e la disponibilità di macchine e attrezzature previste per la realizzazione dell'opera. Oltre agli obblighi per il committente / RL come previsto dal D.Lgs. 494/94, in caso di subappalto l'appaltatore verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori secondo le norme previste dall'art. 34 della legge quadro n. 415 del 18 novembre 1998 sugli appalti pubblici. La griglia di seguito proposta contiene indicazioni utili anche per cantieri con committenza privata

## **INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE DELLE IMPRESE**

### **Parte I : Anagrafica**

- Tipo di impresa: azienda familiare, impresa artigiana, cooperativa, impresa industriale, consorzio, associazione temporanea di impresa (allegare visura camerale e atti costitutivi)
- Sede legale e sedi operative locali
- Ragione sociale
- Organigramma aziendale, definizione di mansioni e responsabilità ed eventuali deleghe
- Iscrizione CCIAA
- Registro imprese
- Anno di inizio attività

### **Parte II : Requisiti di qualificazione**

- Possesso di attestazione SOA : data di ottenimento e data di revisione
- Categoria
- Livello di importo
- Indicare organismo di certificazione/SOA
- Possesso dei requisiti minimi che permettono l'attestazione SOA (categoria e importi)
- Certificazione qualità ISO 9000 : tipo di certificazione e organismo di certificazione
- Precedenti iscrizioni all'A.N.C. : categorie e importi

### **Parte III: Principali referenze**

- Lavori realizzati negli ultimi 3 anni descrivendo tipo di lavori, importi e committente
- Fatturato aziendale negli ultimi cinque esercizi

### **Parte IV : Risorse dell'impresa**

- Numero totale dipendenti/soci lavoratori negli ultimi tre anni distinti tra dirigenti-impiegati e operai (allegare libro matricola)
- Dipendenti totali in forza al momento di presentazione dell'offerta
- Contratto collettivo nazionale applicato
- Cantieri aperti al momento di presentazione dell'offerta specificando tipo di lavori, importi, committenti
- Principali macchine/attrezzature/ impianti di proprietà dell'impresa distinti per tipologia e anno di fabbricazione ( allegare documentazione, certificazioni, libretti)

### **Parte V : Informazioni su obblighi assicurativi e contributivi**

- Obblighi assicurativi assolti (allegare posizione INPS, moduli DM10 e F24, relativi ultimo anno)
- Obblighi assicurativi assolti (allegare posizione INAIL, dichiarazione annuale salari)
- Iscrizione Cassa Edile
- Iscrizione altro ente previdenziale



- Polizza assicurativa RCT, RCO, assicurazioni aggiuntive, rischi coperti e massimale
- Andamento infortuni e malattie professionali negli ultimi 3 anni e tasso specifico di tariffa applicato (allegare copia Registro Infortuni)

## **Parte VI : Organizzazione dell'impresa**

### Sicurezza e tutela della salute

- Valutazione dei rischi relativa alle principali attività lavorative svolte dall'impresa (allegare copia valutazione art. 4 D.Lgs. 626/94 e art.40 D.Lgs. 277/91)
- Nominativo RSPP(specificare se interno all'impresa e allegare comunicazione fatta all'organo di vigilanza)
- Nominativo medico competente specificando se specialista o ex art. 55 D.Lgs. 277/91 (allegare nomina )
- Idoneità fisica alla specifica mansione (allegare copia certificati)
- Protocollo sanitario delle visite mediche preventive e periodiche
- Nominativo del personale incaricato del pronto soccorso
- Nominativo del personale incaricato dell'evacuazione
- Nominativo del personale incaricato dell'emergenza
- Nominativo del RLS o RLST
- Documentazione attestante l'avvenuta formazione e informazione descrivendo le procedure adottate e materiale distribuito
- Descrizione dei DPI di cui i lavoratori sono dotati (allegare verbali di consegna, caratteristiche dei DPI)
- Documentazione relativa alla manutenzione delle principali attrezzature dell'impresa
- Descrivere tempi e metodi per la verifica in cantiere del rispetto delle norme di sicurezza

### Organizzazione dei lavori

- Descrivere quali sono i lavori che l'impresa è in grado di effettuare autonomamente con propri macchinari, attrezzature e proprio personale
- Descrivere quali sono le lavorazioni che l'impresa intende subappaltare
- Quali sono i noli di attrezzature macchine e impianti previsti
- Specificare se nolo a caldo o a freddo

### Consulenze esterne : specificare società professionista e sede

- Area tecnico-progettuale
- Area fiscale-tributaria
- Area contributiva/amministrazione del personale
- Area sicurezza e tutela della salute